



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **221** del 30/10/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 – Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 2304/2018.

## Relazione

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126 ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art.73 che:

1. *"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
  - a) *sentenze esecutive;*
  - b) *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o , comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
  - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b),*
  - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,*
  - e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, della aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*

Alla luce della novella normativa occorre riconoscere con Legge, ai sensi del comma 1, lett.a), art. cit. la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 2304/2018.

Ai sensi del comma 4 dell'art.73 cit., il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.


In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

1. La Regione Puglia ha proposto appello avverso la sentenza n. 5985/2008 del Giudice di Pace di Bari, sentenza che annullava l'ordinanza ingiunzione n. 5165/2007 emessa nei confronti di Aragno Giuseppe, socio della cooperativa Nuovo Progresso di Modugno, dichiarato decaduto, con Determinazione del Dirigente del Settore E.R.P. n.83 del 17/04/2001, da contributo in conto interessi (quota parte pari a L. 5.344.415) percepito in relazione al programma costruttivo di n. 12 alloggi realizzato dalla medesima cooperativa edilizia a proprietà indivisa, a causa della non possidenza del requisito reddituale.
2. L'ordinanza n. 5165/2007 rettificava per evidente errore materiale relativo all'ammontare ingiunto (euro 7.798,66 a fronte di una sorte capitale pari a euro 2.760,16) l'ordinanza n.1694/2005 annullata dal Giudice di Pace di Bari con sentenza passata in giudicato nel 2005.
3. La Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Cesaroni, nel giudizio riassunto con ricorso della Regione Puglia nei confronti dell'erede di Aragno Giuseppe, Aragno Angelo Maria, con sentenza n. 2304/2018 ha rigettato l'appello ritenendo preclusa la possibilità per l'Ente Regione di emettere una seconda ordinanza ingiunzione a distanza di oltre due anni dalla prima, considerando altresì che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della prima ordinanza avrebbe determinato la conclusione del procedimento sanzionatorio.
4. Confermando la Sentenza di primo grado n. 5985/2008 del Giudice di Pace, il Tribunale di Bari ha quindi condannato la Regione Puglia al pagamento di spese di giudizio in favore della parte appellata per € 1.196,48.


Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 1317 del bilancio regionale "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali".

**Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative**

Ing. Luigia BRIZZI



**L'ASSESSORE**  
**Prof. Alfonso PISICCHIO**



## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 Sentenza del Tribunale di Bari n. 2304/2018

### ART. 1

( Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a)  
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 )

“ Il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Bari n. 2304/18 pari a € 1.196,48 in favore dell'Avvocato Antonia D'Alessandro , è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126 “

### ART.2

( Norma finanziaria )

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di € 1.196,48 si provvede come segue:

- € 1.196,48 con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo 1317 Piano dei conti: U. 1. 10. 05. 04 – C.R.A. 66.03 (Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali ) .